

Italinforma

n. **5** / anno VI / maggio 2017

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

SERVIZIO CIVILE

"UN'OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI UNO STRUMENTO DI SOLIDARIETÀ"

Intervista al Direttore generale **Maria Candida Imburgia**

Ancora una volta l'Ital è all'avanguardia sul terreno del servizio civile, ma con un'ulteriore importante novità: grazie all'approvazione del progetto dal titolo "Sei connesso?" mette in relazione i giovani, che hanno scelto questo impegno e che sono sempre talentuosi nell'uso dello strumento informatico, con i cittadini che, invece, hanno maggiori difficoltà di approccio alle nuove tecnologie. Fautore di questo progetto è il Direttore generale dell'Ital, la dottoressa Maria Candida Imburgia, responsabile, tra l'altro, del servizio civile Ital, che ha accolto con particolare soddisfazione la notizia del "via libera" da parte delle Istituzioni competenti. *"Quella del servizio civile - sottolinea Imburgia - è un'esperienza ormai consolidata per l'Ital, che accoglie volentieri i giovani impegnati su questo fronte, offrendo loro anche un'opportunità in termini di conoscenze e di prospettive lavorative"*.

PREVIDENZA

Anticipo pensionistico agevolato e lavoratori precoci: il percorso da seguire per accedere ai benefici

"Lavoro autonomo": maternità, malattia, DIS-COLL

Indennità di maternità alle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato

ASSISTENZA

"Bonus mamma" di 800 euro: disponibile la procedura INPS per la presentazione delle domande

INPS: retribuzioni e importi per maternità, malattia, tbc per il 2017

Fondo vittime amianto: in arrivo i conguagli della prestazione aggiuntiva

Certificati medici di gravidanza e interruzione: trasmissione telematica

Invalità civile: da gennaio escluso il reddito della casa di abitazione

Assegno per il nucleo familiare: livelli reddituali e importi fermi al 2016

Congedo retribuito assistenza disabili: la "convivenza" non è "coabitazione"

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

LAVORO

Agevolazioni lavorative per genitori quando il figlio è disabile grave

Congedi facoltativi per i padri lavoratori dipendenti per eventi avvenuti nell'anno 2016

Abolizione voucher: istruzioni INPS per il periodo transitorio

Indennità DIS-COLL: proroga per il primo semestre 2017 e presentazione delle domande telematiche

Malattia e rientro anticipato al lavoro: obbligo di rettifica del certificato medico

SALUTE E SICUREZZA

Sangue infetto. La Corte di appello di Roma condanna il Ministero a risarcire i danni

◀ segue intervista al Direttore generale Maria Candida Imburgia

Il servizio civile può diventare anche una "password" per accedere al mondo del lavoro?

È un'opportunità. Chi fa il servizio civile ha anche l'occasione di conoscere l'ambito sociale di un contesto territoriale. Accade spesso che questi giovani si inseriscano così bene nella struttura di Patronato in cui hanno prestato il loro servizio da essere poi assunti proprio grazie alle competenze e alla dedizione che hanno potuto esprimere nell'attuare quei compiti e quelle funzioni.

I vantaggi ci sono anche per i cittadini...

Certamente. Da un lato, si offre a un giovane la possibilità di affacciarsi nel mondo del sociale e del lavoro e, dall'altro, si mettono i cittadini che hanno bisogno di un servizio nella condizione di poter interloquire con giovani che, normalmente, hanno una mentalità più flessibile e dinamica.

Qual è la particolarità del progetto appena approvato?

Il titolo scelto, "Sei connesso?" è emblematico: noi puntiamo a potenziare e sviluppare azioni e strategie che garantiscano ai nostri assistiti il diritto di accesso al mondo digitale. È un percorso di alfabetizzazione informatica per rendere "amiche" le nuove tecnologie a vantaggio, in particolare, di anziani, immigrati e diversamente abili. Queste categorie di cittadini che si recheranno presso una sede del nostro Patronato troveranno un volontario del servizio civile che sarà in grado di prestare loro un aiuto e un'assistenza dal punto di vista informatico.



Per questi ragazzi è previsto uno specifico percorso formativo?

Per attuare questo progetto, i volontari del servizio civile vengono formati, presso la nostra sede nazionale, da uno staff specializzato, coadiuvato anche da esperti e accademici, e poi vengono dislocati nelle nostre strutture sul territorio nazionale. Ovviamente, si tratta di ragazzi che hanno già una solida preparazione informatica di base: noi li accompagniamo nell'approccio all'utente finale.

È un bel progetto: volendo sintetizzarne lo spirito come possiamo definirlo?

È un progetto di solidarietà, un incontro tra domanda e offerta di aiuto, di solidarietà bivalente tra giovani e cittadini più deboli. Peraltro, questa è la missione del Patronato; laica, ma pur sempre una missione di assistenza e di tutela. Noi vogliamo aiutare il prossimo: i giovani, avendo l'opportunità di esprimere la loro personalità e le loro attitudini, ci sostengono in questo compito di civiltà e di progresso.

PREVIDENZA

Anticipo pensionistico agevolato e lavoratori precoci: il percorso da seguire per accedere ai benefici

Il 22 maggio scorso sono stati firmati i decreti attuativi sull'anticipo pensionistico agevolato e lavoratori precoci. Vediamo in sintesi quali sono le procedure e le condizioni per accedere all'"APE sociale".

La procedura di accesso al beneficio previdenziale si realizza in due passaggi: il lavoratore deve richiedere all'INPS la certificazione di accesso all'APE sociale; una volta verificati i requisiti può presentare domanda per l'accesso alle prestazioni (lo stesso vale anche per la pensione anticipata ai lavoratori precoci).

Le domande per la certificazione delle condizioni di accesso devono essere presentate all'INPS **entro il 15 luglio 2017** per coloro che raggiungono i requisiti entro il 2017. Le eventuali domande presentate oltre il 15 luglio (e comunque entro la data del 30 novembre 2017), qualora risultino ancora risorse disponibili, saranno oggetto di un secondo monitoraggio che avverrà una volta terminato il controllo delle prime domande. Per l'anno 2017, la richiesta di accesso all'APE sociale potrà decorrere sin dalla data di maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° maggio 2017. Per chi maturerà i requisiti nel 2018, il termine per presentare la domanda di certificazione è fissato alla data del **31 marzo 2018**.

L'INPS fornirà ai lavoratori – entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno 2018 – l'esito della richiesta di certificazione.

Possono accedere all'APE sociale (per un massimo di 1.500 euro lordi) i lavoratori con età anagrafica di almeno 63 anni e almeno 30 anni di contributi che si trovano in particolari condizioni di svantaggio. Nello specifico, i lavoratori devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- **stato di disoccupazione** a seguito di licenziamento/dimissioni giusta causa/risoluzione consensuale (legge 604/1966) che hanno terminato l'ammortizzatore sociale da almeno tre mesi;
- **assistenza** da almeno sei mesi al coniuge o ad un parente di primo grado **portatore di handicap grave** convivente;
- **invalidità civile** pari o superiore al 74%.

◀ L'anticipo pensionistico è riservato anche ai dipendenti pubblici e privati con età anagrafica di almeno 63 anni e almeno 36 anni di contributi che svolgono, in via continuativa, da almeno sei anni negli ultimi sette, **attività particolarmente rischiose e difficoltose**. Elenchiamo di seguito le 11 categorie di lavoratori interessati:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conducenti di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conducenti di mezzi pesanti e camion
- Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asilo-nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

I lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno lavorato almeno un anno prima del compimento del diciannovesimo anno di età, possono accedere al pensionamento con 41 anni di contributi. Il requisito agevolato è soggetto all'adeguamento della speranza di vita ISTAT dal 2019 e, in aggiunta al requisito dell'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni. I lavoratori devono essere inseriti in almeno uno dei profili richiesti per accedere all'Ape Sociale. Possono accedere all'Ape Sociale e alla pensione anticipata ai lavoratori precoci anche i lavoratori che hanno svolto **attività usuranti**.

Le domande devono essere trasmesse all'INPS attraverso il canale telematico.

"Lavoro autonomo": maternità, malattia, DIS-COLL

Lo scorso 10 maggio 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento, conosciuto con il titolo breve di "lavoro autonomo" contiene, tra i molti interventi, un ampliamento delle prestazioni riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Ne segnaliamo alcuni.

Il congedo parentale è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Al fine di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata sono previsti una serie di provvedimenti, uno dei quali consiste in un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. Per il trattamento di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.

Altra novità importante è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. È prevista, inoltre, l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

Indennità di maternità alle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato

Non vi è alcuna riduzione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome che hanno aderito al regime contributivo agevolato.

Lo chiarisce l'INPS, con messaggio n. 1947 del 10 maggio 2017, precisando che la prestazione di maternità deve essere riconosciuta a queste lavoratrici anche nell'ipotesi in cui il versamento contributivo per IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità, in quanto, pur in presenza del regime previdenziale agevolato, le stesse sono tenute al versamento dell'intero contributo di maternità pari a 7,44 euro annui.

- ◀ L'Istituto risponde così a diversi quesiti posti circa la possibilità di riconoscere la regolarità contributiva alle lavoratrici che abbiano effettuato i versamenti contributivi in regime agevolato, sebbene tali versamenti non assicurino l'accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione a coprire l'anno intero.
- In conclusione, l'INPS analizzata la questione alla luce della normativa vigente, sostiene che: *"il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario"*.

ASSISTENZA

"Bonus mamma" di 800 euro: disponibile la procedura INPS per la presentazione delle domande

L'INPS ha reso noto, con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 che è disponibile la procedura di acquisizione delle domande per ottenere il premio alla nascita o "bonus mamma" di 800 euro una tantum. Ricordiamo che il premio è stato introdotto dalla legge di Bilancio e riconosciuto a tutte le mamme, senza limiti di reddito, per la nascita o l'adozione di minore.

Le domande devono essere trasmesse solo in via telematica, anche attraverso i Patronati.

Il premio è corrisposto dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato/affidato nel 2017, su domanda della gestante (al compimento del settimo mese di gravidanza) o della madre del minore, per eventi verificatisi dall'1 gennaio, e non concorre alla formazione del reddito.

Le domande devono essere presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione. Per i soli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 4 maggio 2017 (data di rilascio della procedura), il termine di un anno per la presentazione delle domande on line decorre dal 4 maggio.

Nella domanda occorre specificare per quale evento si richiede il beneficio:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza - parto prematuro);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Per certificare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese la gestante dovrà allegare alla domanda il certificato di gravidanza in originale o in copia autentica. In alternativa, potrà indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del SSN o convenzionato Asl (questa procedura di invio telematico non è ancora disponibile al 4 maggio). Solo per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato, è possibile riportare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso (si tratta dei codici previsti per gli esami gratuiti in gravidanza).

Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino e, nel caso di parto plurimo, indicare tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni figlio. Così come nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.

INPS: retribuzioni e importi per maternità, malattia, tbc per il 2017

Con la circolare n. 70 del 11/04/2017 l'INPS indica le retribuzioni di riferimento, nell'anno 2017, per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per determinate categorie di lavoratori. Riporta inoltre l'ammontare degli assegni di maternità concessi dai comuni e quelli dello Stato concessi dall'INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per determinate prestazioni.

L'Istituto comunica anche che la misura per il 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari a quella del 2016.

Riportiamo di seguito alcuni degli importi che non hanno subito modifiche rispetto a quelli del 2016.

Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale

Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell'anno 2017, dopo che siano stati già fruiti i 6 mesi tra i genitori di astensione fino al sesto anno di vita del bambino, per gli anni successivi al sesto fino all'ottavo anno e per i periodi ancora non fruiti, l'indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2017 il valore provvisorio di tale



- ◀ importo risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5) come per il 2016. Dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità. Nei casi di adozione e affidamento il congedo può essere fruito entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi

Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito di due anni per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 "tutela della maternità e paternità"), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge, viene confermato per il 2017 in € 47.445,82, come per l'anno 2016.

Lavoratrici autonome

Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l'indennità di maternità, nonché l'indennità per congedo parentale e quella per l'interruzione della gravidanza. Nessuna variazione si registra rispetto al 2016.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 80/2015 ha esteso al padre lavoratore autonomo l'indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

>>> Sul sito ITAL (www.italuil.it) – sezione "Maternità e paternità" - è disponibile la tabella con gli importi delle indennità di maternità per le lavoratrici autonome.

Fondo vittime amianto: in arrivo i conguagli della prestazione aggiuntiva

Lo scorso 20 aprile 2017 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto interministeriale (MLPS e MEF del 7 marzo), con il quale è stata approvata la determina INAIL n. 50/2017 che fissa al 13,8% la misura della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2015, nonché la misura del conguaglio del 3,3%, tenuto conto dei complessivi acconti già erogati (10,5%).

Ricordiamo che il Fondo vittime amianto è stato istituito presso l'INAIL dalla legge finanziaria 2008.

Hanno diritto alla "prestazione aggiuntiva" del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", riconosciute dall'Inail e dal soppresso Ipsema, nonché gli eredi di cui all'art. 85 T.U.1124/1965.

Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita ed è corrisposto d'ufficio dall'INAIL, attraverso due acconti e un conguaglio. La misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita; il secondo, è pagato fino a esaurimento delle risorse disponibili del fondo, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto.

Si ricorda che l'INAIL per il 2015 aveva fissato il secondo acconto dello 0,5% in aggiunta al primo acconto del 10%.

Il conguaglio è corrisposto in un'unica soluzione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto: pertanto per l'anno 2015, il conguaglio del 3,3% dovrebbe essere erogato ai titolari di rendita, salvo eventuale slittamento, entro il 30 giugno 2017.

Certificati medici di gravidanza e interruzione: trasmissione telematica

Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l'INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori (del SSN o con esso convenzionati) circa le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della stessa, nonché indicazioni alle gestanti e ai datori di lavoro per la loro consultazione sul sito internet dell'Istituto.

Ciascuno di questi certificati va trasmesso all'INPS solo quando è previsto per il conseguimento delle varie prestazioni a tutela della maternità, come ad esempio per richiedere il c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore.

La trasmissione telematica comporta che la futura madre non sia più tenuta a presentarli all'INPS in formato cartaceo.

Tuttavia è previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare (4 maggio 2017), durante il quale il medico potrà procedere al rilascio cartaceo dei certificati.

La trasmissione on line prevede obbligatoriamente di inserire le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o la data di interruzione della gravidanza.

Il medico certificatore deve rilasciare all'interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire alla stessa anche una copia cartacea.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento entro un determinato intervallo di tempo, ma sarà ammesso e accettato dall'INPS solo quando gli errori si riferiscono alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.

Invalità civile: da gennaio escluso il reddito della casa di abitazione

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni d'invalità civile, cecità e sordità, nonché ai fini della maggiorazione sociale (legge n. 388/2000), stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale.

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 74 del 21/04/2017 aderendo finalmente al costante orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato i criteri finora utilizzati anche dall'Istituto. Con la circolare sono fornite istruzioni affinché queste nuove disposizioni siano rese operative.

In particolare l'INPS precisa che, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n. 118/1971 che, per le condizioni economiche richieste per la pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che escludono dal computo del reddito gli assegni familiari e quello della casa di abitazione.

Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione ai fini delle prestazioni d'invalità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente e gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora la decorrenza della prestazione (con il nuovo criterio di calcolo) risulti anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati prima di tale data.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

L'INPS informa di avere provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito della casa di abitazione.

Assegno per il nucleo familiare: livelli reddituali e importi fermi al 2016

Ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, l'INPS con la circolare n. 87 del 18 maggio 2017, informa che restano fermi per l'anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2016, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

>>> Sul sito [ITAL \(www.italuil.it\)](http://www.italuil.it) - sezione "Trattamenti di famiglia" - sono disponibili le tabelle ANF valide dal 01/07/2017 al 30/06/2018

Congedo retribuito assistenza disabili: la "convivenza" non è "coabitazione"

Ai fini del congedo retribuito biennale, per assistere un familiare disabile grave, il concetto di "convivenza" non può essere ritenuto coincidente con quello di "coabitazione" poiché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza delle persone disabili.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione seconda sez. penale, con un'interessante sentenza, la n. 24470 del 17 maggio 2017, nella quale si precisa che sarebbe incomprensibile escludere da tale congedo (art. 42 c. 5 del T.U. n. 151/2001) il lavoratore che conviva costantemente, ancorché solo in una fascia oraria della giornata, con il familiare disabile al fine di prestargli assistenza per un periodo di tempo in cui, altrimenti, ne rimarrebbe privo.

Il caso oggetto della sentenza riguarda un medico che era stato condannato dalla Corte di appello per reato di truffa aggravata ai danni della Asl di appartenenza, per aver falsamente asserito di essere convivente con la madre affetta da grave disabilità (mentre di fatto dimorava con la famiglia altrove), ottenendo così dall'ente di appartenenza il congedo straordinario retribuito.

La Suprema Corte è però di diverso parere, ritiene fondato e accoglie il ricorso del medico, annulla la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.

Nella sentenza la Cassazione afferma, infatti, che non può ritenersi falsa l'indicazione di essere convivente con la madre, in quanto non è necessariamente incompatibile con la diversa dimora con moglie e figli, né con la legittima fruizione del congedo retribuito biennale (art. 42 c. 5 del D.Lgs. 151/2001), "giacché quel che rileva è, comunque, la prestazione di un'assistenza assidua e continuativa alla portatrice di handicap".

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze. Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile. Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifiutato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche, il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting. Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia. Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

LAVORO

Agevolazioni lavorative per genitori quando il figlio è disabile grave

Con questa prima nota ci proponiamo di dare alcune informazioni sulle agevolazioni lavorative previste per i genitori lavoratori dipendenti (naturali, adottivi o affidatari) di figli disabili gravi, non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01).

I genitori possono fruire "alternativamente" tra di loro di tali benefici che sono diversi secondo l'età del bambino:

- **fino ai tre anni di età** i genitori hanno diritto: al prolungamento del congedo parentale, o a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti;
- **tra i tre e i dodici anni di età** i genitori hanno diritto: ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, ovvero al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;
- **a partire dal compimento del dodicesimo anno di età** i genitori hanno diritto esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.

Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.). **Il prolungamento del congedo parentale** può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni minore disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età). Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.



◀ **I permessi orari retribuiti** sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età.

Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Per l'assistenza ad ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo retribuito della durata massima di due anni.

Congedi facoltativi per i padri lavoratori dipendenti per eventi avvenuti nell'anno 2016

I padri lavoratori dipendenti possono fruire dei due giorni di congedo facoltativo, nei primi mesi del 2017 ed entro il previsto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento, solamente per gli eventi avvenuti nell'anno 2016.

Lo chiarisce l'INPS (con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017) precisando che la precedente disposizione (messaggio 828/2017), con la quale indicava di non presentare domande nel 2017 per la fruizione del congedo e della relativa indennità, si riferisce solo agli eventi avvenuti nell'anno 2017, in quanto tale possibilità non è stata prorogata anche per l'anno in corso; mentre per quelli verificatisi nel 2016 rimangono valide le disposizioni precedenti (due giorni di congedo facoltativo). Si ricorda infatti che la legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato e prorogato solo il congedo obbligatorio per gli anni 2017 e 2018, per la durata di due giorni nel 2017 (come nel 2016) e aumentato a quattro giorni nel 2018. Nel 2018 il padre potrà astenersi solo per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. I congedi facoltativi negli anni precedenti erano stabiliti in due giorni, anche nel 2016, ma non prorogati al 2017.

Abolizione voucher: istruzioni INPS per il periodo transitorio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017 è stata pubblicata la legge n. 49 del 20 aprile 2017 di conversione in legge, senza modificazioni, del DL 17 marzo 2017 n. 25 (c.d. "abrogazione voucher"), vigente al 23 aprile 2017.

Nel provvedimento di conversione permane il regime transitorio che consente l'utilizzo - entro il 31 dicembre 2017 - dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data del 17 marzo di quest'anno.

L'INPS, con messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017, precedente quindi all'entrata in vigore della legge di conversione, ha chiarito che i buoni lavoro telematici acquistati dopo il 17 marzo 2017 (entrata in vigore del DL 25/2017) non possono essere utilizzati e verranno pertanto rimborsati. L'Istituto precisa anche che fornirà successive indicazioni per le modalità dei rimborsi, una volta predisposto l'apposito applicativo informatico.

Nel messaggio si ricorda che il DL n. 25 del 17 marzo 2017 ha abolito l'utilizzo dei voucher stessi, per effetto dell'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015, prevedendo altresì che quelli richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'utilizzo di questi buoni lavoro, nel periodo transitorio (dal 17/03/2017 al 31/12/2017), dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme che sono state abrogate dal decreto.

Pertanto, per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017, i datori di lavoro potranno procedere all'utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine del 31 dicembre 2017.

Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccaia abilitati e Banche popolari.

L'INPS precisa anche che fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana entro la data del 17 marzo 2017 per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante".

Queste alcune delle istruzioni operative contenute nel messaggio, tenuto conto anche dei chiarimenti del Ministero. Non è escluso che l'INPS intervenga nuovamente.

Indennità DIS-COLL: proroga per il primo semestre 2017 e presentazione delle domande telematiche

Il decreto n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe 2017), convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, contiene la proroga per il primo semestre del 2017 della DIS-COLL: ovvero dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente la propria occupazione. ▶

- ◀ La proroga della DIS-COLL 2017, stabilita dal Decreto Milleproroghe, comprenderà i soli eventi di disoccupazione avvenuti nel primo semestre 2017: dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, nel limite di uno stanziamento di 19,2 milioni di euro per il 2017.
- La procedura telematica per la trasmissione delle domande di DIS-COLL 2017 è attiva e gli interessati possono presentare le istanze rispettando i termini di decadenza (68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione) che resteranno comunque salvaguardati in attesa della circolare INPS.

Malattia e rientro anticipato al lavoro: obbligo di rettifica del certificato medico

Il lavoratore in malattia che, in caso di guarigione anticipata, riprenda il lavoro prima della prognosi formulata dal medico curante, potrà rientrare in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi stessa. In caso contrario andrà incontro alle sanzioni previste per assenza ingiustificata a visita medica di controllo (mancato indennizzo di periodi di malattia).

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, rilevando che è prassi scorretta e abbastanza diffusa che il dipendente rientri prima in azienda, con il consenso ovviamente del datore di lavoro, senza aver richiesto una rettifica del certificato medico. Vengono pertanto fornite alcune indicazioni sulla base della normativa vigente, anche riguardo gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che non può consentire la ripresa anticipata dell'attività lavorativa in presenza di un certificato di malattia ancora in corso, sia nei confronti dell'INPS che potrebbe erogare, in caso di pagamento diretto, prestazioni non dovute o inviare inopportuni controlli domiciliari.

Precisa l'Istituto che affinché la rettifica sia considerata tempestiva, non è sufficiente che sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, e va richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.

In conclusione, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni per assenza ingiustificata a visita di controllo.

SALUTE E SICUREZZA

Sangue infetto. La Corte di appello di Roma condanna il Ministero a risarcire i danni

La prima Corte d'appello civile di Roma (sent. 2270/2017), nel confermare una sentenza del Tribunale monocratico di Roma emessa nel 2006, condanna il Ministero della salute a risarcire centinaia di persone per i danni subiti da trasfusioni con sangue infetto. Si tratta di una sentenza importante che interviene dopo undici anni da quella di primo grado.

Nel ricorso presentato dal Ministero contro la sentenza del Tribunale si sosteneva che, derivando il danno da una serie di trasfusioni, sarebbero state responsabili le singole Regioni in quanto depositarie dei compiti amministrativi in materia di salute umana e veterinaria.

La Corte di Appello respinge però il ricorso e ritiene che sia invece il Ministero a dover rispondere dei danni conseguenti a epatite e a infezione da Hiv, contratte da soggetti emotrasfusi, per "omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati".

Viene affidato a un separato giudizio la quantificazione dei danni biologici, morali e patrimoniali, che dovrebbero ammontare a un totale di almeno 30 milioni di euro (100mila euro per ognuno dei circa 300 ricorrenti).